



PRIVACY - Modifiche recenti

L'art. 40, comma 2 del D.L. n. 201/2011, il cosiddetto Manovra "Salva Italia" ha introdotto rilevanti modifiche nella normativa sulla tutela della privacy: il provvedimento è stato convertito definitivamente nella legge 22 dicembre 2011 n. 214

Le principali variazioni introdotte sono le seguenti:

- la nozione di "dato personale" e di "interessato" oggetto di tutela da parte della normativa in questione, non si riferisce più alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni, a prescindere dalla natura del titolare
- il riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni continua ad essere incluso nella definizione di "abbonato", ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del Codice ("qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate").
- restano in vigore gli obblighi per i dati riguardanti le ditte individuali

Pertanto, il trattamento dei dati delle persone giuridiche, società, enti ed associazioni non trovano più alcuna specifica regolamentazione con riferimento alla tutela della privacy.

Per tali soggetti quindi non sarà dovuta alcuna informativa, non sono individuabili dati sensibili, non dovranno essere indicati i relativi dati nel DPS, potranno essere oggetto di comunicazioni commerciali o promozionali, etc.

L'impianto e gli adempimenti relativi alla tutela della privacy peraltro rimarranno, anche per le imprese e i professionisti, sostanzialmente in essere, in quanto è difficile pensare ad un titolare che non tratti dati anche di persone fisiche (ditte individuali, dipendenti, collaboratori, ad esempio).

Restano comunque in vigore alcune ulteriori semplificazioni che riguardano anche i dati delle persone fisiche, e precisamente:

a. modifica dell'art. 24, con esclusione della necessità del consenso, anche da parte di persone fisiche, ferma restando quella di rilasciare idonea informativa agli interessati, per "la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter".

b. informazioni commerciali o pubblicitarie: consentito agli operatori di marketing diretto utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti nell'elenco telefonico per finalità promozionali, senza bisogno di chiedere il consenso, alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l'iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.

c. dati "infragrupo" (lett. i ter all'art. 24): non è richiesto il consenso nella comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate (art. 2359 codice civile) oppure con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili e purché queste finalità siano indicate espressamente nella informativa agli interessati

d. esonerati dall'obbligo di predisposizione del documento programmatico per la sicurezza "i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti"; per tali soggetti obbligatoria soltanto una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: art. 47

DPR 445/2000), resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 34 del Codice e Allegato B).

Restano altresì ferme le **misure di semplificazione** adottate con il provvedimento del Garante del 19 giugno 2008, che concerne le piccole e medie imprese, i professionisti e gli artigiani, con riferimento allo svolgimento di normali finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, e cioè:

- ✓ informativa semplificata e sintetica
- ✓ possibilità, a certe condizioni, per i titolari del trattamento in ambito privato, che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, di utilizzare senza il consenso i recapiti di posta elettronica e di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale senza ottenerne il consenso e salva opposizione degli stessi

**Schema sull'esonero o meno dagli adempimenti in materia di privacy,
 in riferimento alla attuale normativa:**

Dati relativi a / altri obblighi	Adempimenti privacy (informativa, nomina incaricati etc.)
Clienti	NO se persone giuridiche, società , associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Fornitori	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Agenti	NO se persone giuridiche, società SI se persone fisiche (ditte individuali) i
Professionisti	NO se società o associazioni professionali SI se persone fisiche
Inviti, comunicazioni, altre raccolte dati	NO se persone giuridiche, società , associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Comunicazioni commerciali o promozionali	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Dipendenti	SI
Collaboratori (a progetto, co.co.co., occasionali)	SI
Dati nel WEB	SI
Videocamere	SI (cartelli, nomina incaricati, etc.)
Trasferimento dati all'estero (extra U.E.)	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Foto dipendenti/collaboratori in intranet	SI
Elenco visitatori	SI
Forniti a società di recupero crediti	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Forniti a Centrali Rischi	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Curricula	SI Informativa fornita però al primo contatto successivo all'invio Consentito trattare senza consenso anche dati sensibili
Dati "infragruppo"	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli; però ammesso trattamento senza consenso tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate nonché tra consorzi,

ASCOM

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

	reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili
Comunicazioni telefoniche	SI, per tutti
DPS (se trattati dati sensibili in forma elettronica)	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali; Nota: esonerati i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti (obbligo solo di autocertificazione del rispetto delle misure di sicurezza)

a cura dell'avv. Rodolfo Rosso